DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO

SOTTO SOGLIA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023

SERVIZI FINO A € 39.900,00=

*** * ***

CIG: B57EF1B223

Affidamento Diretto: n. 24/2025

Data: 04.02.2025

*** * ***

Il DIRETTORE GENERALE:

- VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, recante "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- VISTO il D.lgs. 31.03.2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21.06.2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*, come novellato dal D.lgs. 31.12.2024, n. 209;
- VISTI i principi generali enunciati negli articoli da 1) a 12) del D.lgs. 31.03.2023, n. 36 e, in particolare, i principi di risultato, di fiducia e di accesso al mercato;
- VISTO l'art. 15 del D.lgs. 31.03.2023, n. 36 e l'allegato I.2 relativi alla nomina del Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.);
- VISTO l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, il quale prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo ed il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale;
- VISTO l'art. 18, comma 1, del D.lgs. 31.03.2023, n. 36, secondo cui "*1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, art. 3, comma 1, lett. b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. 07.03.2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o*

sistemi informatici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014…";

- VISTO l'art. 49 del D.lgs. n. 36/2023 rubricato "*Principio di rotazione*" che, al comma 2, sancisce il divieto di affidamento e di aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settori di servizi;
- VISTO l'Allegato l.1 al Decreto Legislativo n. 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";
- VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 31.03.2023, n. 36, a tenore del quale per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00= €, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023 che prevede rilevanti semplificazioni delle modalità per la verifica dei requisiti in riferimento agli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00= €, per i quali l'affidatario deve attestare con dichiarazione sostitutiva di notorietà la sussistenza dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per l'affidamento; mentre la Stazione appaltante, in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è tenuta solo a verificare le dichiarazioni tramite sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- VISTO che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023;
- VISTO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. n. 36/2023, i termini dilatori per la stipula del contratto previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del medesimo decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- VISTO l'art. 18 dello Statuto attribuisce al Direttore Generale tutte le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 15.12.2023, con la quale al Dott. Alessandro Pisano è stato conferito l'incarico triennale di Direttore Generale dal 11.01.2024 sino all'11.01.2027;

- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 28.10.2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2025;
- VISTO l'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. DEL 11.07.2018, il quale stabilisce che la soglia di 40.000,00= € e la soglia comunitaria per contratti pubblici di forniture e servizi delle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali (attualmente 214.000,00= €), sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d'asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni, anche senza ricorso al servizio Consip e/o MePa;
- TENUTO CONTO che, alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo della presente fornitura è ricompreso nel limite di cui all'art. 48 del D.lgs. n. 36/2023;
- CONSIDERATO che il Dott. Alessandro Pisano è nominato R.U.P. per le procedure di acquisto di beni e servizi effettuate dall'Azienda Municipalizzata di Crema e che lo stesso è in possesso dei requisiti per la nomina a Responsabile Unico di Progetto previsti dall'art. 15 e dall'allegato I.2 al D.lgs. n. 36/2023;
- RITENUTO di procedere per l'acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, nonché del divieto di artificioso frazionamento della spesa e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
- DATO ATTO che le farmacie comunali necessitano, per il loro efficiente funzionamento, di personale farmacista in numero adeguato a garantire la copertura integrale dei turni diurni e notturni, nel rispetto dei riposi settimanali, diritto di ferie, permessi, ecc. di ciascun dipendente e conformemente alle necessità imposte dal bacino di utenza servito da ciascun punto vendita;
- CONSIDERATO che il numero di personale farmacista dipendente dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema risulta, allo stato, insufficiente a garantire la copertura integrale dei turni di apertura delle farmacie, in particolare per ragioni contingenti, quali, a titolo esemplificativo, richieste di ferie, permessi, periodi di malattia e maternità da parte degli stessi professionisti;
- CONSIDERATO che, all'occorrenza, risulta dunque necessario implementare a stretto giro l'organico di personale professionista al fine di evitare situazioni di disservizio, con modalità diverse dalle procedure pubbliche di selezione, in quanto le stesse risultano a tale scopo inadeguate per tempistiche ed aleatorietà di risultato;
- CONSIDERATO altresì che l'esternalizzazione ad operatore economico terzo del servizio di reperimento di personale libero professionista per tutte le farmacie gestite dall'A.F.M. realizza un

contenimento dei costi di gestione dei dipendenti farmacisti ed un efficace e tempestivo superamento delle carenze contingenti delle risorse applicate ai punti vendita;

- ATTESO che dall'esperienza della gestione emerge che risulta ottimale l'esecuzione contrattuale da parte della società Seneca S.r.l., in quanto assicura un contesto di qualità e di celerità del servizio di reperimento di professionisti esterni, di cui le Farmacie hanno la necessità;

- CONSIDERATO che la fornitura in oggetto viene affidata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per un importo complessivo, riferito all'intera durata contrattuale, pari a 39.900,00= € (euro trentanovemila novecento/00), al netto dell'Iva;

- RITENUTO che l'onere preventivato per la fornitura in questione, risulta essere pari ad € 39.000,00= (euro trentanovemila novecento/00), oltre Iva;

- VISTA la proposta del R.U.P. Dott. Alessandro Pisano di consultazione dell'operatore economico Seneca S.r.l., con sede in 20156 Milano (MI), Viale Certosa n. 218, C.F. e P.IVA 12495650967, numero REA MI2665734;

- CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

- ACQUISITO il documento di Autocertificazione dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss. del D.lgs. n. 36/2023 e la Comunicazione ex art. 3 della Legge n. 136/2010;

- ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC) ed acquisita la visura camerale dell'operatore economico prescelto;

- RITENUTI i motivi, addotti nella richiesta sopracitata del R.U.P., rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema;

- CONSIDERATO, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in oggetto, di non chiedere le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del medesimo decreto;

- RITENUTO che sussistono le condizioni per procedere all'affidamento di cui trattasi all'operatore Seneca S.r.l., per l'importo di 39.900,00= €, al netto dell'Iva;

- ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per l'affidamento in esame, risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del bilancio annuale e finanziario;

- DATO ATTO che il presente affidamento è soggetto alla pubblicità sul sito web dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema, sezione "*società trasparente*" – "*bandi di gara e contratti*" – "*singole procedure in formato tabellare*", così come previsto dall'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 ed in

ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 (c.d. "*Legge anticorruzione*).

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del D.lgs. n. 50/2016

DETERMINA

1- DI APPROVARE quanto esposto in premessa, quale parte integrante del presente provvedimento;

2- DI AUTORIZZARE l'affidamento all'operatore economico Seneca S.r.l. (C.F./P.I. 12495650967), per i motivi indicati in premessa, la fornitura del servizio di reperimento di personale libero professionista, mediante Ordine n. 1, CIG B57EF1B223**,** per un importo pari a 39.900,00= €, esente Iva ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72;

4- DI STIPULARE il contratto, con l'operatore economico affidatario, mediante scrittura privata, ovvero corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;

5- DI AUTORIZZARE l'imputazione dell'importo di 39.900,00= €, mediante operazione di bonifico bancario sul seguente conto di bilancio: IBAN IT87O0360920160072068116692**2**, dell'operatore economico affidatario Seneca S.r.l.;

6- DI STABILIRE nelle condizioni contrattuali che il pagamento, per la fornitura di cui sopra, verrà effettuato previa ricezione di regolare fattura elettronica, trasmessa dall'operatore economico dopo la puntuale e tempestiva esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La presente determina è pubblicata, ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, sul sito web aziendale.

Crema, 04 febbraio 2025

Il Direttore Generale

Dott. Alessandro Pisano

